

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	DE TUGLIE	ENRICO ELIO	Campi Salentina	10/03/1966

Procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di prima fascia, nel s.s.d. ING-IND/33 "Sistemi Elettrici per l'Energia", ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 30/12/2010, n. 240. presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (cod. PO.DEI.18c1.20.10), emanata con D.R. n. 718 del 3/11/2020 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 92 del 24/11/2020).

Oggetto: dichiarazione assenza incompatibilità e rapporti di parentela con candidati della procedura in epigrafe.

Il sottoscritto Prof. Roberto Turri nato a Vigodarzere (PD) il 27/03/1958 componente della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. 88 del 8/02/2021, della procedura specificata in epigrafe, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e/o uso degli stessi, richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R., preso visione dell'elenco delle candidature pervenute per la partecipazione alla medesima procedura di selezione, da cui risulta il seguente nominativo:

- DE TUGLIE ENRICO ELIO, nato a Campi Salentina il 10/03/1966

DICHIARA


di non avere relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado incluso con il predetto candidato e che non sussistono le cause di astensione e di ricsuzione di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile di seguito riportati:

Art.51. Astensione del giudice. – Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori, 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha depresso in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore. Art.52. Ricsuzione del giudice. – Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricsuzione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricsuante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricsuzione sospende il processo.

Dichiaro, inoltre, di essere informata/o che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Autorizzo, pertanto, il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) affinché tali dati siano trattati per consentire lo svolgimento del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

PADOVA, 12 febbraio 2021

(si allega copia di documento di riconoscimento)

Firma


Procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di prima fascia, nel s.s.d. ING-IND/33 "Sistemi Elettrici per l'Energia", ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 30/12/2010, n. 240. presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (cod. **PO.DEI.18c1.20.10**), emanata con D.R. n. 718 del 3/11/2020 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 92 del 24/11/2020).

Oggetto: dichiarazione assenza incompatibilità e rapporti di parentela con candidati della procedura in epigrafe.

Il sottoscritto Prof. Fabrizio Giulio Luca Pilo nato a Sassari il 23.01.1966 componente della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 88 del 08.02.2021, della procedura specificata in epigrafe, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e/o uso degli stessi, richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R., preso visione dell'elenco delle candidature pervenute per la partecipazione alla medesima procedura di selezione, da cui risulta il seguente nominativo:

- DE TUGLIE ENRICO ELIO, nato a Campi Salentina il 10/03/1966

DICHIARA

di non avere relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado incluso con il predetto candidato e che non sussistono le cause di astensione e di ricsuzione di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile di seguito riportati:

Art.51. Astensione del giudice. – Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori, 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore. Art.52. Ricsuzione del giudice. – Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricsuzione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricsuante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricsuzione sospende il processo.

Dichiaro, inoltre, di essere informata/o che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Autorizzo, pertanto, il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) affinché tali dati siano trattati per consentire lo svolgimento del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Cagliari 14.02.2021

(si allega copia di documento di riconoscimento)

Firma 

Procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di prima fascia, nel s.s.d. ING-IND/33 "Sistemi Elettrici per l'Energia", ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 30/12/2010, n. 240. presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (cod. **PO.DEI.18c1.20.10**), emanata con D.R. n. 718 del 3/11/2020 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 92 del 24/11/2020).

Oggetto: dichiarazione assenza incompatibilità e rapporti di parentela con candidati della procedura in epigrafe.

Il sottoscritto Prof. Roberto Langella nato a Napoli il 20/03/1972 componente della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 88 del 08/02/2021, della procedura specificata in epigrafe, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e/o uso degli stessi, richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R., preso visione dell'elenco delle candidature pervenute per la partecipazione alla medesima procedura di selezione, da cui risulta il seguente nominativo:

- DE TUGLIE ENRICO ELIO, nato a Campi Salentina il 10/03/1966,

DICHIARA


di non avere relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado incluso con il predetto candidato e che non sussistono le cause di astensione e di ricsuzione di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile di seguito riportati:

Art.51. Astensione del giudice. – Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori, 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore. Art.52. Ricsuzione del giudice. – Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricsuzione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricsuante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricsuzione sospende il processo.

Dichiaro, inoltre, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Autorizzo, pertanto, il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) affinché tali dati siano trattati per consentire lo svolgimento del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Napoli, 13 febbraio 2021

(si allega copia di documento di riconoscimento)

Firma


Procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di prima fascia, nel s.s.d. ING-IND/33 "Sistemi Elettrici per l'Energia", ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 30/12/2010, n. 240. presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (cod. **PO.DEI.18c1.20.10**), emanata con D.R. n. 718 del 3/11/2020 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 92 del 24/11/2020).

Oggetto: dichiarazione assenza incompatibilità e rapporti di parentela con candidati della procedura in epigrafe.

Il sottoscritto Prof. Massimo La Scala, nato a Bari il 25.10.1959 componente della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 88 del 8/02/2021, della procedura specificata in epigrafe, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e/o uso degli stessi, richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R., preso visione dell'elenco delle candidature pervenute per la partecipazione alla medesima procedura di selezione, da cui risulta il seguente nominativo:

- DE TUGLIE ENRICO ELIO, nato a Campi Salentina il 10/03/1966

DICHIARA

di non avere relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado incluso con il predetto candidato e che non sussistono le cause di astensione e di ricsuzione di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile di seguito riportati:

Art.51. Astensione del giudice. – Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori, 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore. Art.52. Ricsuzione del giudice. – Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricsuzione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricsuante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricsuzione sospende il processo.

Dichiaro, inoltre, di essere informata/o che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Autorizzo, pertanto, il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) affinché tali dati siano trattati per consentire lo svolgimento del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Bari 13/02/2021

Firma



(si allega copia di documento di riconoscimento)

Procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di prima fascia, nel s.s.d. ING-IND/33 "Sistemi Elettrici per l'Energia", ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 30/12/2010, n. 240. presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (cod. **PO.DEI.18c1.20.10**), emanata con D.R. n. 718 del 3/11/2020 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 92 del 24/11/2020).

Oggetto: dichiarazione assenza incompatibilità e rapporti di parentela con candidati della procedura in epigrafe.

Il sottoscritto Prof. Carlo Alberto Nucci nato a Bologna il 21-X-1956 componente della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. 88 del 8/02/2021, della procedura specificata in epigrafe, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e/o uso degli stessi, richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R., preso visione dell'elenco delle candidature pervenute per la partecipazione alla medesima procedura di selezione, da cui risulta il seguente nominativo:

- DE TUGLIE ENRICO ELIO, nato a Campi Salentina il 10/03/1966

DICHIARA

di non avere relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado incluso con il predetto candidato e che non sussistono le cause di astensione e di ricsuzione di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile di seguito riportati:

Art.51. Astensione del giudice. – Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori, 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore. Art.52. Ricsuzione del giudice. – Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricsuzione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricsuante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricsuzione sospende il processo.

Dichiaro, inoltre, di essere informata/o che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Autorizzo, pertanto, il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) affinché tali dati siano trattati per consentire lo svolgimento del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Bologna, 14 febbraio 2021

Firma



(si allega copia di documento di riconoscimento)